

STATUTO

ASCLA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASARANO LE VIA SESIA 17

Numero REA: LE - 277954

Codice fiscale: 90020710753

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

codice fiscale "RSS TNN 75S03 Z133K";

- b) che per l'organo amministrativo è presente esso stesso, quale presidente del consiglio di amministrazione, e Coccola Teodora Teresa, vice presidente del consiglio di amministrazione, e Rossetto Tiziano Antonio, consigliere;
- come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

d i c h i a r a

- l'assemblea totalitaria della società cooperativa, essendo la stessa priva di collegio sindacale, validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica denominazione sociale;
- 2) adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale;
- 3) nomina Sindaco Unico;
- 4) varie ed eventuali.

- Prende la parola il presidente dell'assemblea Negro Giuseppe, il quale espone all'assemblea le ragioni, già note, di adottare un nuovo testo dello Statuto sociale per poter acquisire la qualifica di "impresa sociale" ai sensi del decreto legislativo 112/2017.

- Terminata la relazione del presidente, l'assemblea, condividendone le considerazioni, delibera all'unanimità:

- **PRIMO:** di adottare il seguente nuovo testo dello Statuto sociale, composto da N. 43 (quarantatré) articoli, che, condiviso e redatto dai soci e dai loro consulenti, qui in appresso si trascrive:

"S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

- E' costituita una cooperativa di produzione e lavoro denominata **"ASCLA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"**.

- Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e sull'impresa sociale, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

- La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

- La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

- La società cooperativa è retta e regolata dai principi della mutualità ed è diretta a realizzare in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

- Pertanto, senza finalità di lucro, si propone di realizzare e di organizzare un'attività imprenditoriale che persegua, mediante la solidale partecipazione della base e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, lo scopo di creare continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

- In particolare la società cooperativa, per perseguire le finalità di cui all'art.3, si propone di esercitare, in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale, aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra le quali:

- promuovere la realizzazione di iniziative di formazione professionale finanziate da pubbliche amministrazioni, da organismi nazionali o internazionali e da privati;

- realizzare l'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale;

- realizzare iniziative in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, operanti nel settore della formazione professionale;

- curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed internazionali interessate ai problemi della formazione; in particolare rappresentare presso gli organismi nazionali ed internazionali competenti la formazione e la qualificazione professionale, le esigenze qualitative e quantitative di qualificazione espresse dalle aziende al fine di stimolarne il costante adeguamento alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;

- promuovere ed attuare interventi per l'aggiornamento, la specializzazione ed il perfezionamento di quanti intendano migliorare la propria preparazione, per la riqualificazione e la riconversione di quanti intendano perseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;

- attuare interventi di formazione continua e permanente, attraverso canali di finanziamento pubblici e privati;

- realizzare attività di istruzione di primo e secondo grado, gestione e/o istituzione di scuole elementari, medie, licei, istituti che rilasciano diplomi di maturità, percorsi di specializzazione tecnica post diploma (ITS);

- promuovere e realizzare lo sviluppo e la qualificazione di istituzioni e servizi educativi per l'infanzia;

- b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del d.lgs. 112/2017, tra i quali:

- promuovere ed attuare processi formativi collegati alle nor-

me in materia di incentivi all'occupazione ed allo sviluppo

dell'autoimprenditorialità;

- realizzare interventi di formazione a vantaggio di soggetti svantaggiati, nell'ottica delle politiche di promozione dell'integrazione sociale e delle pari opportunità;

- realizzare servizi di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata;

- promuovere e realizzare interventi di formazione in materia di apprendistato a tutti i livelli previsti dalla normativa vigente;

- realizzare interventi formativi per il reinserimento dei lavoratori in mobilità e dei cassintegrati, per la qualificazione o riqualificazione di disoccupati di lunga durata;

- c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, tra le quali:

- doposcuola, formazione extrascolastica e servizi didattici;

- promuovere e realizzare interventi di formazione ed orientamento a favore di persone soggette ad abbandono e dispersione scolastica;

- promuovere attività di animazione e aggregazione - centri estivi e ludoteche - rivolte a bambini, ragazzi e giovani volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;

- organizzare e gestire centri turistici didattici, ristoranti didattici, masserie didattiche, impianti sportivi, centri musicali, centri educativi per minori;

- realizzare servizi di orientamento per la preparazione alla formazione ed al lavoro, facilitando scelte individuali nella considerazione di opportunità formative ed occupazionali;

- realizzare servizi di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

- promuovere, progettare, organizzare e sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, creare piattaforme multimediali;

- realizzare siti web e piattaforme e-learning per la formazione a distanza;

- creare e produrre contenuti didattici multimediali nonchè ogni prodotto cartaceo e non, indirizzato a fini didattici, culturali, educativi e di formazione scolastica e professionale svolgere la propria attività istituzionale oltre che per i propri associati anche per terzi in qualità di consulenti quando l'attività sia necessaria ed utile al conseguimento delle proprie finalità;

- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale incluse attività anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, tra le quali:

- realizzare la promozione e l'organizzazione di momenti di scambio sociale e culturale fra studenti italiani e internazionali, il coordinamento dell'attività con gli organi universitari al fine di garantire una maggiore informazione su corsi di studio e ulteriori possibili necessità degli studenti coinvolti negli scambi internazionali;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di umanità" che evidenzi "l'essere oltre che il sapere";
- gestione ed istituzione di biblioteche ed archivi;
- promuovere e organizzare riunioni, seminari, convegni congressi, corsi togliere e altre manifestazioni a livello nazionale e internazionale;
- pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte;
- realizzare creazioni ed interpretazioni nel campo letterario, della regia, dello spettacolo, della recitazione, della musica, della pittura e della scultura;
- gestione di musei e servizi legati al settore dei beni culturali, attività corollarie e marginali alla gestione dei beni culturali;
- promuovere e realizzare mostre, convegni e congressi, meeting, fiere, spettacoli, servizi di interpretariato di guida turistica e simili;
- creare piattaforme multimediali; realizzare siti web e piattaforme e-learning per la formazione a distanza; creare e produrre contenuti didattici multimediali nonché ogni prodotto cartaceo e non, indirizzato a fini didattici, culturali, educativi e di formazione scolastica e professionale;
- realizzare iniziative editoriali di studio e di approfondimento inerenti le proprie attività o per conto di terzi;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, tra le quali:
 - gestire beni confiscati alla criminalità organizzata ed altre strutture pubbliche e private con finalità formative, educative e di inserimento socio-lavorativo per i giovani e soggetti in condizioni di svantaggio;
 - f) interventi e servizi sociali, tra i quali:
 - realizzare prestazioni di servizi socio-sanitari ed educativi resi a favore di soggetti socialmente svantaggiati o disagiati, svolti a domicilio od in strutture predisposte all'occorrenza.
 - Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 112/2017.

- La Cooperativa può inoltre svolgere attività di formazione, servizi e consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per giovani imprenditori, start-up e imprese innovative e corsi abilitanti all'esercizio di arti e professionali.
- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività ausiliaria, complementare o connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, attinenti comunque, sia direttamente che indirettamente, ai medesimi.
- La Cooperativa può infine partecipare a comitati nazionali e internazionali che abbiano scopi analoghi o integrativi a quelli stabiliti nel presente Statuto e può aderire ad organizzazioni internazionali che perseguano finalità comuni.
- La cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.
- Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potrà integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi o altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo, potrà aderire, accettandone gli statuti, ad organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative ed alle loro strutture regionali e provinciali.
- La società può altresì promuovere ed assumere interessenze e partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque natura, nonché cooperative, enti, associazioni di categoria ed organismi di ogni genere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in associazioni temporanee d'impresa o reti di impresa, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.
- Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in genere e da privati, inoltre potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la creazione di nuove iniziative produttive.
- Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
- La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci cooperatori)

- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in

grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della piena capacità di agire;
- persone che per la loro effettiva capacità lavorativa, attitudine, specializzazione abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa.
- Possono altresì essere associate persone giuridiche pubbliche e private con oggetto attinente gli scopi sociali.
- Possono altresì essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi necessari al buon funzionamento della società.
- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci potranno instaurare con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
- In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.
- Qualora la società debba dar corso a particolari programmi operativi o esigenze gestionali lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti temporanei comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 c.c., salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

- La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
- Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
- In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
- La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.
- Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
- I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

- Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

- Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

- Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

- Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ai sensi del presente statuto.

- Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

- Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il Codice Etico della cooperativa e i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

- Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

- Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, pec ed il numero di fax;

- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa.

- L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

- La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

- L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

- L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

- Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e

dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, del Codice Etico della cooperativa e dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
- 1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- 2) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
- La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
- Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

- La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

- Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi-

carsi in dettaglio in apposito regolamento;

- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.
- Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.
- Il recesso non può essere parziale.
- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
- Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

- L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
 - a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa;
 - b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, fatta salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi; previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organo amministrativo.
- L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dei relativi atti-

coli del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

- L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

- L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

- In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto, sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

- Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

- I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

- Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

- Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

- La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro anni 1 (unno) dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

- Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

- I soci esclusi per i motivi indicati nei precedenti articoli, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

- La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-

dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

- Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

- Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

- Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

- Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

- I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

- La quota ha un valore minimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta zero zero).

- I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

- Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

- Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

- In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

- L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

- La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

- I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- al socio sovventore è attribuito un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto.
- In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

- Il patrimonio della società è costituito:
- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
- Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

- Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

- L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

- Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

- E' in ogni caso vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

- L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, fermo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 112/2017, destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, N. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 112/2017;

- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 112/2017 e dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, N. 59.

- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti previsti per le imprese sociali.

Art. 22 bis (Bilancio sociale)

- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida ministeriali, e tenendo conto tra gli altri elementi della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

- Il bilancio sociale da atto delle forme e delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 112/2017.

- Il bilancio sociale da inoltre atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 112/2017.

- Il bilancio sociale deve essere presentato alla assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

- Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.

- La cooperativa da ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 23 (Ristorni)

- L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

- L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

- I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

- La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

- Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

- L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili, nei limiti consentiti per le "imprese sociali";
- b) approva il bilancio sociale;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci

sovventori;

- d) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- e) procede alla nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori non soci ed ai Sindaci;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dello Statuto;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- m) delibera sulla istanza di riesame presentata dall'aspirante socio non ammesso ai sensi del precedente art.7;
- n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.
- Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e i) deve essere redatto da un notaio.
- L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.
- L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
- In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

- L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
- L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

- In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

- L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

- L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. - In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

- In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

- L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

- Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

- Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

- Ciascun socio cooperatore sia persona fisica che persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

- Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

- L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-

bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
- Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.
- La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
- Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
- I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.
- Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.
- Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
- Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
- Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

- La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in

volta, il numero.

- Gli amministratori possono essere anche non soci, purchè in ogni caso la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

- L'assunzione della carica di amministratore, da parte dei non soci, è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, così come di seguito specificati:

- a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e non essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- b) aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o attività professionali in materia attinente al settore in cui opera la cooperativa;

- c) non svolgere analoga funzione, con sussistenza di rapporti di lavoro e di collaborazione retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale, presso società operanti nel medesimo settore della cooperativa, con esclusione degli incarichi in imprese del medesimo gruppo, consorzio o rete della cooperativa.

- L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

- Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

- Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
- La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, raccomandata a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 2 (due) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
- Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.
- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
- La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.
- Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

- In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati nel precedente art. 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.
- Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori non soci)

- Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.
- L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.
- Gli amministratori che siano anche soci della cooperativa non potranno percepire alcun compenso.
- Il compenso corrisposto agli amministratori deve in ogni caso rispettare i limiti di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs n. 112/2017.

Art. 35 (Rappresentanza)

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
- La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-

slative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di Controllo)

- L'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 112/2017, nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397 comma 2 cc e 2399 cc quale Organo di controllo.
- Il sindaco o i sindaci vigilano sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Il sindaco o i sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto del monitoraggio svolto dai sindaci.
- Il sindaco o i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni e su determinati affari.
- La revisione legale dei conti, qualora obbligatoria per legge o comunque deliberata dalla Assemblea, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o dai sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
- L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

- Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
- La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.
- La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità

della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

- L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

- L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

- Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie;

- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

- Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

- In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

- La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. N.5/2003.

- Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

- Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

- Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

- Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

- Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

- L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

- In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare il Codice Etico, nonché appositi regolamenti. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

- I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, per l'assenza dello scopo di lucro, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 bis (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

- L'Organo amministrativo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività sociali in merito alle decisioni della società che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

- Con apposito regolamento, redatto ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 112/2017, vengono stabiliti gli strumenti e le modalità di informazione periodica dei lavoratori e dei destinatari delle attività, nonché le forme di consultazione e di partecipazione degli stessi alle decisioni, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi.

- Il regolamento prevede inoltre la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti alle assemblee ordinarie e straordinarie della cooperativa, senza diritto di voto.

- Al superamento dei limiti indicati dall'art. 11 comma 4 d.lgs. n. 112/2017, ai lavoratori è assicurato il diritto di nominare un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo della società, secondo le modalità che sono indicate nel regolamento.

- Delle forme e delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività deve essere dato atto nel bilancio sociale.

Art. 43 (Rinvio)

- Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulla disciplina della impresa sociale e delle società cooperative.

- Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dal d.lgs. n. 112/2017, a norma dell'articolo 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. ".

- **SECONDO:** di nominare sindaco unico, quale organo di controllo ai sensi dell'art. 36 dello statuto, il signor CALO' FILIPPO, nato a Tuglie (Le) il 22 (ventidue) febbraio 1965 (mille-novecentosessantacinque) ed ivi residente alla Plebiscito N. 150, iscritto all'Albo dei Revisori al N. 88035.

- Il presidente dell'assemblea, accertato l'esito della votazione, attesta che la presente deliberazione è stata assunta all'unanimità con voto palese.

- Non essendovi altro a deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta e sono le ore dodici e quaranta.

- Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attua-

zione del codice civile il comparente dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Casarano (Le), alla via Sesia N. 17.

- Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato di cui si dichiara edotta per averne preso visione prima d'ora.

- Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 N. 642.

- E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto, alla presenza dei soci, al comparente e presidente dell'assemblea, il quale mi dichiara di approvarlo.

- Dattiloscritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia su nastro indelebile e completato in minima parte a mano da me notaio, consta di sette fogli di cui occupa ventisei pagine intere oltre a questa e viene sottoscritto alle ore tredici.

In originale firmato:

Giuseppe Negro

Luca Di Pietro notaio (i.s.)

allegato " A "

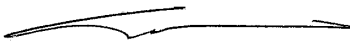
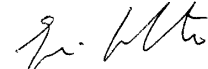
atto n. 5555 raccolta

"ASCLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

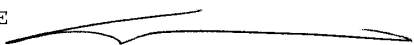
FOGLIO PRESENZE

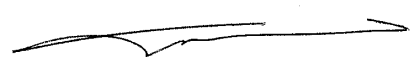
- Assemblea del 9 marzo 2022

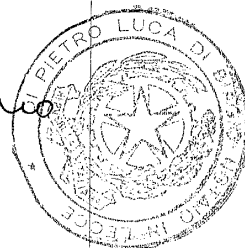
- SOCI

- 1) NEGRO GIUSEPPE 
- 2) GIURI UMBERTO 
- 3) COCOLA TEODORA TERESA 
- 4) ROMANO LUIGI 
- 5) ROSSETTO TIZIANO ANTONIO 

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) NEGRO GIUSEPPE 
- Presidente
- 2) COCOLA TEODORA TERESA 
- Vice presidente
- 3) ROSSETTO TIZIANO ANTONIO 
- Consigliere


Luca Di Nemo



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 come modificato dall'art.16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Lecce - Autorizzazione n. 5384 del 21.04.1978 estesa con n. 5901 del 19.05.2001.